



DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI SU UNITA' IMMOBILIARI O EDIFICI

Gli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito con la L. 77/2020), hanno incrementato **al 110% l'aliquota di detrazione** delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici **interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**. Le disposizioni si aggiungono a quelle vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.

E' possibile **optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno effettuato gli interventi o, in alternativa, si può trasformare in un credito d'imposta, di importo corrispondente alla detrazione spettante, con facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari**. Tale possibilità riguarda sia gli interventi di efficientamento energetico e adozione di misure antisismiche che quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il bonus al 110% (superbonus) spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su **parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari**.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il contribuente deve acquisire anche:

- il **visto di conformità** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni nonché dai CAF;
- la **asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte di tecnici abilitati e professionisti incaricati, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

La detrazione del 110% viene riconosciuta per alcune tipologie di interventi (cd. "trainanti"), come meglio specificate di seguito, di isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Il superbonus spetta anche ad ulteriori tipologie di interventi (cd. "trainati"), di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus e per l'installazione di impianti fotovoltaici

sugli edifici connessi alla rete elettrica, installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici agevolati e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, **solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.**

Il superbonus non spetta per interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Quello che segue è uno schematico elenco delle principali detrazioni per interventi su unità immobiliari o edifici, a partire dalle principali novità introdotte dal Decreto Rilancio.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO O UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Prima del decreto rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici erano previste le seguenti detrazioni:

- **65% in 10 anni**, con detrazioni massime differenziate: serramenti, infissi e schermature solari eseguiti in parti comuni condominiali o in tutte le unità del condominio, caldaie condensazione classe A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio, riqualificazione globale dell'edificio, caldaie a condensazione classe A con sistema termoregolazione evoluto nelle singole unità immobiliari, generatori di aria calda condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pompe di calore, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation e microgeneratori; (vedi modifiche Decreto Rilancio *)
- **50% in 10 anni**: serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione di classe A, caldaie a biomasse;
- **70% in 10 anni** con una detrazione massima di 40.000 euro: coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente su parti comuni dei condomini;
- **75% in 10 anni** con una detrazione massima di 40.000 euro: coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro su parti comuni dei condomini.

Decreto Rilancio: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 si innalza la detrazione al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, nei seguenti casi, purché gli interventi assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari o il conseguimento della classe energetica più alta:

- interventi di isolamento termico con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio e dell'unità immobiliare indipendente, all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione massima è di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti situate in edifici plurifamiliari e di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, a condensazione di classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, e con impianti di microgenerazione o a collettori solari. Solo per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione europea sulla qualità dell'aria è ammessi anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione massima è di 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari e di 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità

immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. E' riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari, o sulle unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, a condensazione di classe A, a pompa di calore, a collettori solari, compresi gli impianti ibridi o geotermici o con impianti di microgenerazione. Solo per le aree non metanizzate e per i comuni montani non interessati da procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria sono ammesse rispettivamente le caldaie a biomassa classe 5 stelle e l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito;

- altri interventi di efficientamento energetico previsti all'articolo 14 del decreto legge 63/2013 (per esempio finestre e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A) a condizione che siano eseguiti congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico di cui ai primi tre punti. Qualora l'edificio sia sottoposto a vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi di cui a questo punto siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente a quelli dei primi 3 punti;

- installazione di pannelli solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica negli edifici solo se l'installazione è eseguita congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico di cui ai primi tre punti o con interventi di riduzione del rischio sismico, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autocunsumata e non è cumulabile con altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. La detrazione massima è di 48.000 euro, nel limite di spesa di 2.400 euro per kW di potenza. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei pannelli solari fotovoltaici, con un limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo;

- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se i lavori sono eseguiti congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico di cui ai primi tre punti;

Il Decreto Rilancio consente di trasformare la detrazione fiscale per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, per interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, in sconto in fattura o credito d'imposta, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari. Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono consentite anche per quei lavori che, se non eseguiti congiuntamente con altri, non danno diritto alla detrazione del 110%. Per esempio, la detrazione per l'installazione di impianti fotovoltaici, se eseguita senza essere abbinata ad interventi di efficienza energetica o di miglioramento sismico, resta al 65% ma può essere utilizzata comunque per ottenere lo sconto in fattura o trasformata in credito d'imposta e ceduta ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari.

Le detrazioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle associazioni di volontariato, dalle società sportive dilettantistiche. Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, oltre che per eventuali interventi effettuati sulle parti comuni. Solo per gli istituti autonomi di case popolari le disposizioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Nel rispetto dei requisiti minimi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del testo unico in materia edilizia.

* Vengono modificate le disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto 53/2013 riducendo dal 65 al 50% le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre e infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione almeno di classe A. Vengono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. Resta la detrazione al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, solo se contestualmente vengono installati sistemi di termoregolazione evoluti, per gli impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

INTERVENTI ANTISISMICI

Prima del decreto rilancio per gli interventi antisismici erano previste le seguenti detrazioni:

- **50% in 5 anni** con un limite di spesa di 96.000 euro;
- **70% in 5 anni** per le singole unità immobiliari se si passa a una classe di rischio inferiore con un limite di spesa di 96.000 euro; **80%** se si passa a due classi di rischio inferiore;
- **75% in 5 anni** nel caso di edifici condominiali se si passa a una classe di rischio inferiore con un limite di spesa di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni; **85%** se si passa a due classi di rischio inferiori.

Gli interventi riguardano gli immobili a uso abitativo e adibiti ad attività produttive, situati in zona sismica 1, 2 e 3, per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste. L'agevolazione è estesa anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).

Una specifica riguarda l'**acquisto di case antisismiche**, per le quali è previsto:

- **75% in 5 anni** con importo massimo su cui applicare la detrazione di 96.000 euro per ogni unità immobiliare se si passa a una classe di rischio inferiore; **85%** se le classi sono due.

Gli immobili devono essere ubicati nei Comuni in zone a rischio sismico 1, 2 e 3; devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio e i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile.

Decreto Rilancio: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione è innalzata al 110% per i lavori di miglioramento sismico di qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e di immobili adibiti ad attività produttive, nonché per

l'acquisto di unità immobiliari antisismiche che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio, i cui lavori siano stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile. Gli immobili interessati sono quelli ubicati in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.

La detrazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di miglioramento sismico previsti.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, consente di trasformare la detrazione fiscale in sconto in fattura o credito d'imposta, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari. Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

ECOBONUS + SISMA BONUS PER I CONDOMINI

Permangono le detrazioni vigenti dell'80 e 85% in 10 anni con detrazione massima 136.000 euro:

- **80% in 10 anni** con una detrazione massima di 136.000 euro per unità immobiliare per interventi alle parti comuni dei condomini di coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente e interventi di miglioramento di 1 classe di rischio sismico, nelle zone di rischio 1, 2 e 3. La detrazione si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria necessarie al completamento dell'opera; **85%** per interventi di miglioramento di 2 o più classi di rischio sismico, anche alle spese di manutenzione ordinaria.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Permangono le detrazioni vigenti del 50% in 10 anni con limite di spesa di 96.000 euro

- **Manutenzione straordinaria:** opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, senza modificare volumetria complessiva degli edifici e destinazioni d'uso; frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche con variazione delle superfici delle singole unità, ma senza modificare volumetria complessiva degli edifici e destinazione d'uso. Esempi: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento di servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti, rifacimento di scale e rampe, recinzione dell'area privata, costruzione di scale interne.

- **Restauro e risanamento conservativo:** interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Esempi: interventi mirati a eliminare e prevenire situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per aerazione di locali.

- **Ristrutturazione edilizia:** interventi volti a trasformare un fabbricato mediante opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi: demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, modifica della facciata, realizzazione di mansarda o balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda,

apertura di nuove porte e finestre, costruzione di servizi.

- **Lavori finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori, montacarichi, elevatori esterni e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per persone con disabilità gravi.

- **Interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi**. Esempi: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie, grate sulle finestre, porte blindate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

- **Interventi finalizzati a cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico**.

- **Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici**. Esempi: installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri anti-infortunio, installazione del corrimano.

- **Interventi su parti condominiali**: gli stessi interventi realizzati sulle proprietà private e quelli di manutenzione ordinaria su parti comuni: riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di pavimenti e infissi, tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, rifacimento di intonaci interni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze.

Decreto Rilancio: per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, si consente di trasformare la detrazione fiscale in sconto in fattura o credito d'imposta, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari. La detrazione, quindi, rimane al 50%, ma si potrà ottenere uno sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.

BONUS FACCIATE

Permane la detrazione vigente del 90% in 10 anni per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Sono agevolabili anche altri interventi per il decoro urbano: grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e, solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale, cornicioni.

Decreto Rilancio: per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, si consente di trasformare la detrazione fiscale in sconto in fattura o credito d'imposta, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari.

BONUS VERDE

Permane la detrazione vigente del 36% in 10 anni con limite di spesa su cui applicare la detrazione di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il bonus spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

TABELLE RIASSUNTIVE CHE SINTETIZZANO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO RILANCIO.

INCENTIVI (ART. 119)	
Beneficio	Incremento della detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo.
Interventi ammessi	• Specifici interventi di efficientamento energetico • Interventi di riduzione del rischio sismico • Installazione di impianti fotovoltaici (se abbinati con uno degli interventi specifici di efficientamento energetico o con interventi di riduzione di rischio sismico) • Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (se abbinati con uno degli interventi specifici di efficientamento energetico)
Beneficiari	• Condomini • Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) • Cooperative di abitazione • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale • Associazioni di volontariato • Società sportive dilettantistiche

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART. 121)	
Beneficio	Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, in uno sconto in fattura pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Interventi ammessi	• Recupero del patrimonio edilizio • Efficienza energetica • Adozione di misure antisismiche • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti • Installazione di impianti fotovoltaici • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Beneficiari	• Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma

Di



seguito, anche se non attinenti a unità immobiliare o ad edifici ad uso abitativo, una specifica su incentivi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, anche attraverso interventi edilizi.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'art. 120 del Decreto Rilancio, nei limiti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, prevede un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono compresi interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Gli oneri previsti sono pari a 2 miliardi di euro.